



N. 1422

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)**

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2019

Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio –
« Legge CantierAmbiente »

L'analisi tecnico-normativa è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 ottobre 2019 e si intende inserita nell'atto Senato 1422 dopo la relazione tecnica, da pag. 13.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Disegno di legge “Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio” – “Legge CantierAmbiente”

Amministrazione competente: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Referente dell’Amministrazione competente: Ufficio di Gabinetto

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo***

Il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l’Italia a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo del Paese. I numerosi e diversificati interventi normativi che si sono succeduti in questi anni al fine di contrastare una tendenza in atto che ha ripercussioni notevolissime in primis sul piano della salute e della sicurezza delle persone e del territorio, hanno determinato un quadro di misure e di spesa non coerente con gli obiettivi attesi, presentando degli scostamenti di rilevanza tale da imporre l’esigenza di una nuova policy incentrata su una riconfigurazione del modello operativo e di governance del sistema.

L’intervento normativo risulta perfettamente coerente rispetto agli obiettivi individuati dal programma di Governo che indicano fra le priorità ambientali quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sottosuolo e al contrasto al rischio idrogeologico. Secondo il punto 4 (Ambiente, green economy e rifiuti zero) del Programma: “A livello nazionale, regionale e locale è quindi determinante avviare una serie di interventi diffusi in chiave preventiva di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo, anche come volano di spesa virtuosa e di creazione di lavoro, a partire dalle zone terremotate, oltre che ad azioni per responsabilizzare il cittadino sui rischi connessi alla tutela del territorio”. “Per contrastare il rischio idrogeologico sono necessarie azioni di prevenzione che comportino interventi diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo su aree ad alto rischio, oltre ad una necessaria attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia è disciplinata da un articolato quadro normativo nazionale. In particolare, tra le norme in materia:

- il decreto legislativo n. 152 del 2006 “Il Codice delle norme in materia ambientale” che stabilisce le funzioni del Ministero dell’Ambiente e disciplina la pianificazione di bacino;
- l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 che attribuisce le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico ai Presidenti delle Regioni nell’esercizio delle funzioni di commissari di Governo;
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, concernente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
- l’art. 2 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, che trasferisce al Ministero dell’Ambiente le funzioni

esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del DL 10 dicembre 2013, n. 136;

- l'art. 40 del D.L. 28-9-2018, n. 109 che ha previsto l'istituzione di una apposita Cabina di regia interministeriale, con il compito di "verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi";
- la L. 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (ed in particolare l'Art. 1 - Comma 1028; Art. 1 - Comma 1029; Art. 1 - Comma 1030; Art. 1 - Comma 156; Art. 1 - Comma 171; Art. 1 - Commi 107, 108 e 109 che individuano le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei).

L'intervento normativo si pone in linea con le suddette disposizioni, andando a definire, nel rispetto delle competenze nazionali, un quadro di interventi semplificato e più funzionale al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legislazione vigente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo comporta l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- i commi 2-ter, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Inoltre, la proposta va a modificare:

- l'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 sostituendo la figura del "Mobility Manager" con quella del "Green Manager" che acquisisce ulteriori funzioni in materia di rischio idrogeologico;
- il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, solo qualora sia convocata dal Commissario;
- l'articolo 10, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 116, sostituendo il termine ivi previsto di 30 giorni per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali con il termine di 60 giorni;
- i termini di legge previsti in relazione alle occupazioni di urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che sono ridotti alla metà;
- le modalità di notizia del rilascio dell'autorizzazione per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 necessarie alla progettazione degli interventi, qualora il numero dei proprietari delle aree interessate sia particolarmente rilevante o sia difficile o gravosa la loro identificazione;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 estendendo le misure di semplificazione ivi previste anche agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del Programma d'azione triennale;
- l'articolo 7, commi 7, 7-bis, 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, laddove i commissari ivi previsti sono sostituiti dal Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 1 del disegno di legge;
- l'articolo 2, commi 2, 9 e 10 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 dove sono realizzate alcune modifiche puntuali al fine di coordinare la normativa vigente con il testo del disegno di legge.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che la difesa del suolo rientra nella materia della «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009), ma ha anche ritenuto necessario, con riferimento specifico alle funzioni statali di programmazione e finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In questo senso, la proposta normativa riconosce che l'assetto idrogeologico costituisce ambito di competenza di diversi organi di governo e autorità, al fine di garantire il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e realizzazione concreta degli interventi di competenza dei diversi livelli di governo e di ogni altro soggetto pubblico e privato competente.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo è conforme al riparto costituzionale delle competenze di cui all'articolo 117 comma secondo, lettera s), della Costituzione. Partendo proprio dal presupposto che il modello organizzativo centralizzato ha dato esiti insoddisfacenti nella difesa del suolo e che sono a tutt'oggi mancanti una concreta strategia nazionale di intervento ordinario e un sistema tecnico e istituzionale che metta in atto una gestione integrata, affida un ruolo chiave anche alle Regioni, in particolare attraverso i commissari contro il dissesto idrogeologico (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) con nuovi poteri di programmazione e definizione degli interventi, e alle Autorità di bacino. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 11 della proposta normativa dispone espressamente che le disposizioni della legge devono comunque applicarsi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione

La difesa del territorio e la lotta al dissesto idrogeologico dipendono dall'azione e dall'interazione di numerosi attori. La proposta normativa è conforme ai principi sanciti dall'articolo 118 della Costituzione individuando la necessaria collaborazione fra soggetti (Regioni, Comuni, protezione civile, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica) che, a seconda del livello dell'intervento da realizzare, devono occuparsi di programmare, pianificare, di finanziare e di attuare le misure necessarie allo scopo di garantire una gestione integrata e complessiva, indispensabile per la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo interviene a rilegificare alcuni profili disciplinati dal D.P.C.M. 28 maggio 2015 "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" ma con l'obiettivo di garantire una più ampia riorganizzazione funzionale dell'assetto di competenze e delle procedure, non realizzabile attraverso una mera modifica del D.P.C.M.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sono attualmente all'esame del Parlamento i seguenti disegni di legge vertenti su materia analoga:

C.1338 - 18ª Legislatura

On. Stefania Prestigiacomo (FD)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle norme per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico e per la sicurezza del territorio

5 novembre 2018: Presentato alla Camera

Da assegnare

S.866 - 18ª Legislatura

Sen. Gaetano Nasti (FdI)

Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

15 ottobre 2018: Presentato al Senato

30 gennaio 2019: In corso di esame in commissione

C.64 - 18ª Legislatura

On. Federica Daga (M5S) e altri

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico

23 marzo 2018: Presentato alla Camera

26 giugno 2018: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

La Corte Costituzionale si è pronunciata in materia con la sentenza n. 17 del 2015. In particolare, con questo ricorso la Regione Campania ha promosso, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del DL 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali).

Ad avviso della Regione, la norma impugnata avrebbe leso i parametri evocati poiché, disponendo l'automatico subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti dei Commissari delegati per la prevenzione del rischio idrogeologico, avrebbe fatto gravare sul bilancio dell'ente territoriale il finanziamento di funzioni amministrative di competenza esclusiva dello Stato, imponendo alla Regione di farsi carico della totalità dei rapporti privatistici posti in essere dall'organo statale.

La Corte, pronunciandosi in merito, ha sostenuto che la norma in questione, come modificata dallo *ius superveniens* (art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), garantisce che le risorse giacenti nelle contabilità speciali sono poste nella disponibilità dei Presidenti delle giunte regionali, in qualità di Commissari delegati, senza disporre la confluenza nei bilanci regionali. Sicché il summenzionato *ius superveniens* ha assicurato la distinzione tra la gestione finanziaria Commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito (sentenze

n. 79 del 2012, n. 108 del 2010 e n. 89 del 2000), senza disporre alcun trasferimento di funzioni dal Commissario delegato all'ente territoriale.

Con la sentenza n. 83/2016 la Corte Costituzionale ha, invece, bocciato il ricorso presentato dalla Regione Veneto contro l'articolo 7, comma 3 della legge n. 164/2014 (c.d. DL Sblocca Italia) che stabilisce che *“il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi (...) per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette”*.

In questo caso, la questione di legittimità costituzionale è, secondo la Corte, infondata poiché non vi è violazione del principio di leale collaborazione, dal momento che (come in diverse occasioni affermato dalla Corte) *“in caso di revoca di risorse assegnate alle regioni e da tempo inutilizzate, le esigenze di leale collaborazione possono essere considerate recessive”*.

Altra sentenza con profili inerenti alla materia è quella del 1° giugno 2016, n. 126 con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311, 1° comma, d.lgs. 152/2006, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 Cost., nonché al principio di ragionevolezza, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell'ambiente, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. La Corte ricorda di aver già ritenuto, che in materia *“la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale”*.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO ED INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

La proposta normativa si pone in linea con i principi di “prevenzione” e “precauzione” che hanno ricevuto – dall'art. 191 T.F.U.E. – opportuna collocazione tra i principi fondanti la politica dell'Unione europea in materia ambientale. Oggi tali principi sono espressamente richiamati a livello nazionale dall'art. 3-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 15 (Codice dell'Ambiente) secondo cui: *“La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente...”*. Nell'ambito del rischio idrogeologico, la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti a un'alluvione, una frana e alle altre cause ambientali e umane che lo determinano. Le attività di prevenzione sono, quindi, volte ad adottare provvedimenti finalizzati all'eliminazione o attenuazione degli effetti al suolo previsti. Così, la proposta normativa interviene sulla disciplina di programmazione ambientale ex ante (quale manifestazione evidente del principio di prevenzione) intensificandola e favorendo l'intervento di più istituzioni preposte alla tutela della materia già in questa fase (articoli 1 e 2); riordina e amplia i poteri dei presidenti di regione nella loro qualità di commissari di governo riconoscendo anche in

capo a questi ultimi poteri straordinari e derogatori e la possibilità di avvalersi di soggetti attuatori, di Nuclei operativi specializzati di supporto, e della Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico incardinata presso il Ministero dell'Ambiente al fine di velocizzare le fasi di coordinamento e di realizzazione delle opere (articoli 3 e 6).

Inoltre, l'intervento è conforme alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, sottolineando la centralità della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione ex ante.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Sono collegate ai temi oggetto dell'intervento normativo la procedura di infrazione n. 2014/2059 e la procedura n. 2017/2181 per l'attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è rispettoso del principio di precauzione come riconosciuto a livello internazionale nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro nel 1992, e figura nella Dichiarazione di Rio. Il principio è ripreso in termini analoghi nel preambolo della Convenzione sulla diversità biologica (1992) e all'articolo 3 (Principi) della Convenzione sui cambiamenti climatici (1992).

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono giudizi rilevanti in materia della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono giudizi rilevanti in materia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati Membri dell'Unione Europea

Non vi sono giudizi rilevanti in materia in altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati ravvisati effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono stati ravvisate disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti i seguenti atti successivi attuativi:

- ✓ un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva il programma trasmesso dal commissario;
- ✓ uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, con cui definire i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento;
- ✓ un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui sono individuati i dati e le informazioni da rendere disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato;
- ✓ un decreto del Ministro dell'Ambiente volto ad istituire la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico;
- ✓ un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- ✓ un decreto del Ministro dell'Ambiente, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo

- economico, con cui sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri per la individuazione dei "Green manager";
- ✓ un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con cui sono individuati gli interventi per i quali il Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 assume il compito di soggetto attuatore.

I termini previsti per l'adozione dei provvedimenti sono congrui.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non vi sono dati e riferimenti statistici rilevanti.

